



COMUNE DI ORDONA

COMUNE DI ORDONA

Provincia di Foggia

UFFICIO TECNICO



Regolamento Comunale per l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Ortona

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2009)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO DI ORDONA

Premessa.

Con la Direttiva **2001/77/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata in data 27 settembre 2001, la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Con tale atto legislativo, si è riconosciuta la priorità, a livello comunitario, della promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Sono considerate fonti rinnovabili le fonti rinnovabili non fossili (art. 2): eolica, solare, geotermica, moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

In tale contesto, gli Stati membri (art. 3) adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili e, entro il 27 ottobre 2002, pubblicano una relazione che stabilisce, per i dieci anni successivi, gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta dalle predette fonti in termini di percentuale di consumo di elettricità.

La Direttiva si sofferma, tra l'altro, anche sulle procedure amministrative (art. 6), imponendo agli Stati membri di valutare l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente in materia di procedure di autorizzazione, allo scopo di:

- ◆ ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- ◆ razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;
- ◆ garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il Parlamento Italiano, con la Legge **1 marzo 2002, n. 39**, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2001) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

Successivamente, lo Stato Italiano, con l'approvazione del **D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387**, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea.

Ai fini di quanto indicato nell'art. 12 del predetto D.Lgs n. 387/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazioni relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, è stata individuata come struttura, al Settore Industria ed Energia, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica.

In applicazione dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica:

1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 387/2003;
2. le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.lgs387/2003;
3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del D.lgs 387/2003.

In applicazione dell'art. 6 del D.Lgs n. 387/2003, gli impianti di cui ai punti precedenti, punti 1 e 3, con potenza elettricanominale non superiore a 20 KW, non necessitano dell'autorizzazione unica, ma sono soggetti a Denuncia di Inizio dell'Attività.



Il Settore Industria ed Energia Energetica, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica Regionale, ha constatato la necessità di adeguare la guida procedurale vigente, approvata con le D.G.R. n. 716/2005 e n. 1550/2006, semplificando il procedimento amministrativo per la costruzione di impianti di modesta taglia, al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella Delibera n. 28/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Per tali ragioni, il Settore predetto, ha predisposto un nuovo documento in sostituzione alle disposizioni di cui alle precedenti D.G.R. n. 716/2005, n. 1550/2006 e n. 1630/2006, al fine di consentire una corretta e lineare procedura amministrativa nonché il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

Con deliberazione della Giunta Regionale **23 gennaio 2007 n. 35** avente per oggetto *“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lvo 29 dicembre 2003 n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio”* sono state approvate le *“Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio”*.

In particolare, relativamente alle procedure, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

La **Legge n. 244 del 28.12.2007 cosiddetta “Finanziaria 2008”** in modifica al Decreto Legislativo n. 387/2003 (art. 2, comma 158, lettera g ha modificato il comma 5, dell'art. 12, del Decreto Legislativo 387/2003) stabilendo che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, sono soggetti all'applicazione della DIA fino alle seguenti soglie di potenza:

FONTE	SOGLIE
1 - eolica	60 kw
2 – solare fotovoltaica	20 kw
3 - idraulica	100 kw
4 - biomasse	200 kw
5 – gas di discarica, per residui dai processi di depurazione e biogas	250 kw

La legge “Finanziaria 2008” prevede espressamente la possibilità di incrementare tali soglie e di valutare caratteristiche specifiche di siti di installazione per cui prevedere l'applicazione della DIA con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente d'intesa con la Conferenza Unificata.

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 29.12.2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza



la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti;

Coerentemente con quanto già previsto e disciplinato dalla deliberazione regionale n. 35/2007, la **legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1, all'art. 27** ha espressamente esteso la disciplina della Denuncia di Inizio dell'Attività agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003, con potenza elettrica nominale fino a **1 MW**, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale; in particolare, sono stati sottoposti a Denuncia di Inizio dell'Attività gli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a **1 MW** posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire (art. 27, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 1/2008), nonché gli impianti fotovoltaici realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici tenuto conto, peraltro, di quanto specificato dall'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003 (art. 27, comma 2, della legge regionale n. 1/2008).

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica disciplinato dalla deliberazione regionale n. 35/2007 i proponenti sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

La Regione Puglia, sulla base delle risultanze della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali del 5 settembre 2002, ai fini della valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha espressamente previsto, al punto A10) della deliberazione regionale n. 35/2007, la possibilità di stipulare accordi tra i proponenti e l'Ente locale per stabilire il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali, con particolare riferimento, per gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs n. 387/2003.

In fase di applicazione della citata legge regionale n. 1/2008 e con particolare riferimento agli impianti eolici e fotovoltaici, è stato rilevato un significativo aumento del ricorso da parte dei proponenti alla procedura semplificata della DIA. Tale situazione ha indotto la Regione Puglia a emanare altri due strumenti legislativi di settore che sono la Legge Regionale 9 ottobre 2008, n. 25 – “Norme in materia di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt” e la Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31 “Norme in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale”.

Con la Legge Regionale n. **31 del 21.10.2008, abroga l'art. 27** (Applicazione della disciplina di denuncia di inizio attività per gli impianti di produzione da energia elettrica da fonti rinnovabili) della Legge Regionale n. 1 del 19.02.2008;

La succitata Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008 introduce dei criteri territoriali per la localizzazione degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica lasciando ai Comuni la possibilità di individuare parti del territorio soggette a **zone agricole dai vigenti strumenti urbanistici che si qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono da inibirsi interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio della attività agricola**;

L'art. 3 della Legge Regionale n. 31/2008 ha stabilito che per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 397/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella di cui sopra (art. 2, comma 158, lettera g, della legge 31.12.2007, n. 244 e **fino a 1 MW** da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni



legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6.06.2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, indicandone la casistica.

Fatte salve le specifiche norme riguardanti i vari tipi di impianti, si prescrive che per gli impianti fotovoltaici devono essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:

Punto 1) Definizioni.

Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a convertire l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- b) opere accessorie o connesse: civili, meccaniche, elettriche ed ogni altra opera necessaria alla completa realizzazione dell'impianto fotovoltaico (strade di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione, impianti di sorveglianza, ecc.);

Punto 2) Ambito di applicazione.

- a) Le disposizioni del presente regolamento integrano le disposizioni nazionali e regionali previste per i predetti impianti dettando direttive per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione della DGR Puglia 35/2007, LR Puglia n. 25/08 e n. 31/08. Il presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici da realizzare in zone classificate "E agricole" dallo strumento urbanistico vigente;
- b) Sono esclusi dall'obbligo del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento gli impianti fotovoltaici:
 - 1- esclusivamente finalizzati all'auto consumo sia domestico che per le attività sanitarie e assistenziali, commerciali, artigianali ed industriali, fatte salve le prescrizioni previste da leggi, regolamenti e norme tecniche;
 - 2- con potenza elettrica nominale fino a **40 KW**;
 - 3- da realizzarsi sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti;
 - 4- da realizzarsi in aree industriali dismesse.
- c) Ove previsto dalle leggi e regolamenti vigenti la DIA dovrà essere integrata con tutte le autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale;

Punto 3) Requisiti.

Per gli impianti di potenza inferiore ad **1 MW** i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi dell'art. 46, come modificato dall'art. 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

Per gli impianti di potenza superiore ad **1 MW**, soggetti quindi ad autorizzazione unica regionale, i soggetti proponenti dovranno produrre la fomentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b) della Legge Regionale 31/2008.

I proponenti l'installazione di impianti a fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per le società industriali, civili e commerciali dalla legislazione vigente, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e tenuto conto che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti



rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, i soggetti proponenti la realizzazione di tali impianti e del loro esercizio nonché i soggetti indicati di realizzare dette opere devono essere in possesso dei requisiti indicati agli artt. 38 e 39 del succitato D.Lgs 163/2006. I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti nel caso di impianti di potenza inferiore a 1 MW e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999.

Punto 4) Concorso alla valorizzazione.

- a) I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti inclusi nel presente articolo dovranno **concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali;**
- b) Gli interessati dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente punto a). la predetta convenzione dovrà essere sottoscritta preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere e nel caso di presentazione della D.I.A. prima dell'acquisizione del titolo a dare inizio alla realizzazione delle opere. La sottoscrizione della convenzione è l'elemento indispensabile per l'inizio delle opere di costruzione dell'impianto; La convenzione specificherà inoltre l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale, a rilasciare nel minor tempo possibile i nulla-osta necessari per la posa in opera di linee elettriche, qualora queste transitino su strade di competenza comunale;
- c) Tale contributo di compensazione, sempre nell'ottica di valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti, dovranno essere vincolate in apposito capitolo di bilancio e destinate ai seguenti interventi ed attività:
 - spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
 - realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
 - realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
 - interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
 - realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale;
- d) Si stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accertarsi catastalmente ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia del Territorio n. 3T del 6.11.2008 nella categoria D\1 – Opifici nella determinazione della rendita catastale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Punto 5) Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici.

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici sono da considerarsi non idonee le seguenti aree:

- a) nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola. Sono da considerarsi di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico territoriale tematico "Paesaggio" (PUTT/P). Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. Sono altresì considerati di particolare



- pregio i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 (tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l'art. 10 della Legge Regionale n. 14/2007;
- b) Nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle flora e della fauna selvatica e 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - c) Nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);
 - d) Nelle aree protette regionali istituite ai sensi della Legge Regionale 24 luglio 1997, numero 19 (norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia);
 - e) Nelle oasi istituite ai sensi della Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 27 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
 - f) Nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - g) Le aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel piano di assetto idrogeologico;
 - h) Le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP e media pericolosità idraulica MP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
 - i) Le zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
 - j) Le aree poste a distanza inferiore a metri 500 dalla delimitazione del Centro Abitato;**
 - k) Le aree soggette a vincolo paesaggistico;
 - l) Le aree di competenza demaniale di Enti Militari;
 - m) Le aree che ricadono all'intero o in prossimità di parchi eolici, cioè con distanza minima dagli aerogeneratori inferiore a 300 metri, autorizzati ovvero in corso di autorizzazione, salvo un accordo tra i proponenti degli impianti;**
 - n) Le zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovrà considerare l'area di pertinenza compresi i corridoi di salvaguardia annessi.
 - o) L'intera area archeologica di Herdonia per come desumibile dallo strumento urbanistico vigente. Inoltre, dovrà rispettarsi da essa una distanza non inferiore a **metri 150**.
 - p) Le aree interessate da colture agrarie arboree pluriennali, ovvero da piante arboree pluriennali di pregio, all'atto della presentazione dell'istanza e nei due anni precedenti. A tal proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie.
 - q) Le aree interessate da terreni che presentano delle caratteristiche intrinseche che ne determinano la loro vocazione viticola. A tal proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie.



Punto 6) Parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate agricole dal vigente strumento urbanistico.

- a) gli impianti ricadenti in zona agricola di potenza nominale fino ad **1 MW** saranno consentiti a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico non potrà essere destinata a fini diversi da quelli agricoli;
- b) gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;
- c) per le aree da destinare all'installazione degli impianti il proponente dovrà presentare unitamente alla documentazione progettuale l'autorizzazione del proprietario all'utilizzo e alla trasformazione dei suoli;
- d) le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologica sia da un punto di vista strutturale che di impatto visuale. A tal fine esse saranno realizzate con strutture idonee in rete metallica debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctona, con un'altezza massima totale di metri 2,50. Solo sul lato di ingresso principale la recinzione potrà essere realizzata con un muretto di 70 cm e sovrastante rete metallica per una altezza massima di metri 2,50. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e D.L. 10 settembre 1993, n. 360). Resta stabilita nel minimo di metri 10.
- e) Le infrastrutture (cabine elettriche) la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere quelle strutturalmente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica di ufficio;
- f) Possono essere consentiti gli impianti fotovoltaici fino ad **1 MW** sugli edifici già esistenti e regolarmente assentiti, o da realizzare purché legittimamente autorizzati, anche se ricadenti in zone agricole e all'interno dei metri **500 dalla delimitazione del centro urbano**, purché abbiano un limitato impatto visivo (es. su tetti, lastrici solari, ecc.);
- g) Al fine di ovviare al proliferare indiscriminato di impianti fotovoltaici, a tutela del paesaggio e per tutelare le zone agricole, è introdotto un parametro di controllo (PFV) che risponde all'esigenza di regolare il numero di interventi nel territorio comunale. Il parametro PFV è la superficie massima da destinare alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, tenuto conto della superficie comunale pari a circa 3.990 Ha. Il presente regolamento stabilisce che per il territorio comunale di Ortona il valore assunto dal parametro di controllo PFV è di 100 Ha. L'ufficio competente sia per gli impianti in autorizzazione unica regionale che per quelli in DIA verificherà il rispetto del parametro di controllo computando la superficie effettivamente occupata dall'impianto sulla base delle convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale. Si precisa che da computo delle superfici che concorrono al raggiungimento del parametro di controllo PFV sono escluse le superfici asservite di cui al punto 6), comma b) del presente regolamento. L'ufficio tecnico comunale terrà un apposito elenco dei progetti presentati e delle relative superfici. Una volta raggiunto il suddetto limite non saranno più raccolte richieste di ulteriori impianti.

Punto 7) Interventi di minimizzazione degli impatti.

In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti, fatte salve le prescrizioni particolari



richieste per le zone sottoposte al PUTT/P o richieste da altri Enti che debbono esprimere parere, risultano preferibili, per l'installazione di impianto fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata. Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere per la fase di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

- il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già alterato;
- dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica o privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni;
- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto, essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno. Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di sosta od altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazioni dello stato dei luoghi.
- Al fine della tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto degli interventi proposti, il soggetto proponente si impegna a non utilizzare diserbanti sugli stessi suoli ed a non rimuovere il terreno vegetale, garantendo pertanto che per il rendimento dell'impianto si provveda sola falciatura delle aree interessate;

Punto 8) Dismissioni e ripristino dei luoghi.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di convenzione tra il soggetto proponente (gestore) e il Comune;
- la cessione o vendita a terzi dell'impianto fotovoltaico realizzato o da realizzare comporterà, l'assunzione da parte della società subentrante, di tutti gli oneri ed impegni contenuti nell'atto convenzionale sottoscritto dalla società proponente e l'Amministrazione Comunale;
- rimozione completa delle linee elettriche asservite al campo fotovoltaico compreso i componenti della cabina di trasformazione lato utente ad esclusione delle linee elettriche, manufatti ed apparecchiature di proprietà ENEL, e con conferimento dei materiali di risulta agli impianti di recupero e trattamento della secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti gli assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto;
- in caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso;
- i proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.
- Il soggetto proponente dovrà produrre, entro i tempi stabiliti nella convenzione di cui al punto



4.b. e comunque prima della messa in funzione dell'impianto, una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari al 3% (tre %) del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto. L'importo della polizza dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura dell'1,5% annuo. Detta fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra il soggetto proponente e l'Amministrazione Comunale.

Punto 9) Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative presentate, fissando obblighi informativi da parte degli Operatori/Investitori che hanno presentato DIA o Autorizzazione Unica presso l'Ufficio tecnico comunale riguardo la concreta pianificazione della realizzazione delle opere.

Per gli impianti di potenza fino ad **1 MW** l'ufficio tecnico comunale effettua una verifica istruttoria delle istanze presentate attraverso la DIA ai fini della verifica dei requisiti di sussistenza delle condizioni di applicabilità della DIA stessa ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 31/2008;

Ai fini dell'istruttoria della DIA verrà valutata la documentazione fornita in termini di completezza della relazione dettagliata e degli opportuni elaborati progettuali ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

La documentazione minima necessaria alla valutazione dell'impianto è la seguente:

- autorizzazione del proprietario all'utilizzo dei suoli con trasformazione per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;
- Dettagliata relazione tecnica a firma del progettista dell'intervento che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- Dichiarazione resa dal progettista dell'intervento di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico - territoriali, urbanistici, del patrimonio storico artistico, idrogeologici, della navigazione aerea;
- Tutti gli atti di assenso necessari per legge, compreso il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica di cui all'art. 48 del Vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- Dichiarazioni di cui alle lettere p) e q) del punto 5 del presente regolamento;
- Documentazione di cui all'art. 3 del presente regolamento per impianti inferiori ad **1MW**;
- rappresentazione del progetto in scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione della strada di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie occupata e superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico comprensivo delle opere connesse o accessorie, ed eventuali opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturali di collegamento alla rete elettrica principale;
- progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100);
- particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100);
- progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche e degli altri volumi debitamente quotati con disegni illustranti le cabine medesime e i volumi previsti (scala 1:100);
- richiesta della STMG a TERNA\ENEL per l'allaccio alla rete elettrica;

Le basi tematiche di ubicazione e rappresentazione dell'intervento da presentare su supporto cartaceo e su supporto informatico georiferito con sistema di riferimento UTM WGS84 – fuso 33N,



sono le seguenti:

- aerofotogrammetria in scala 1:10.000;
- ortofoto in scala 1:10.000;
- catastale in scala 1:4.000;
- ambiti territoriali distinti dell'adeguamento al PUTT/P in scala adeguata;
- ambiti territoriali estesi dell'adeguamento al PUTT7P in scala adeguata;
- sistema vincolistico comunale in scala 1:10.000;

La documentazione amministrativa da produrre prima del decorso dei termini previsti dalla procedura di DIA è la seguente:

- Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC valido.
- Indicazione del Direttore dei Lavori e del Tecnico dell'impresa esecutrice.
- Fideiussione per come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.
- Sottoscrizione della convenzione per come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Punto 10) Norme transitorie.

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di DIA depositata a norma degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.